ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 34

Inquadramento negli appositi ruoli ad esaurimento di coloro che già prestano opera per il servizio della repressione delle frodi

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle annesse tabelle XII, XIII e XIV sono conferiti mediante apposito concorso da espletare tra, coloro che, alla data predetta da almeno un biennio e senza soluzione di continuita', prestino la propria opera con la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria per il servizio della repressione delle frodi, sempreche' siano in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta', comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche indicate nelle successive lettere a), b) e c) dei ruoli di cui alle predette tabelle, possono essere conferiti mediante appositi concorsi da espletare tra coloro che, oltre al possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dal precedente comma, abbiano esercitato ininterrottamente funzioni pari a quelle del ruolo cui appartengono i posti da conferire per un periodo non inferiore a quello come appresso stabilito:

a) cinque e due anni per le qualifiche dei ruoli della carriera, direttiva cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 325 e 271;

b) sette e quattro anni per le qualifiche dei ruoli della carriera di concetto cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 271 e 229;

c) sette e due anni per le qualifiche dei ruoli della carriera esecutiva cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 202 e 180.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-34-inquadramento-negli-appositi-ruoli-ad-esaurimento-di-coloro-che-gia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it